



# Regolamento per l'individuazione dei liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati

## Atto del Governo 219

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	219	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati	
Norma di delega:	L. 31 dicembre 2012, n.247, art. 1, commi 2 e 3	
Numero di articoli:	4	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	23/10/15	23/10/15
annuncio:	28/10/15	28/10/15
assegnazione:	28/10/15	28/10/15
termine per l'espressione del parere:	27/12/15	27/12/15
Commissione competente :	2 <sup>a</sup> Giustizia	II Giustizia
Rilievi di altre Commissioni :		

### Presupposti normativi

Lo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'**art. 4, comma 2**, della **legge n. 247 del 2012**, di riforma della professione forense che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, prevede che alle associazioni tra avvocati possano partecipare, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 3.

In base alla citata disciplina generale dell'**art. 1, comma 3**, della legge 247, i regolamenti attuativi della riforma professionale forense devono essere adottati con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere - oltre che del Consiglio di Stato - del CNF. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

### Contenuto

Lo schema di regolamento in esame (**A.G. 219**) - composto da **4 articoli** - individua le categorie di professionisti che possono partecipare, con gli avvocati, alle associazioni multidisciplinari previste dalla legge 247 del 2012 (legge professionale forense).

L'**art. 1** riguarda l'**oggetto del regolamento** ovvero l'individuazione delle **categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari con gli avvocati**. La stessa disposizione fornisce le **definizioni** di "**legge professionale**" e di "**associazioni multidisciplinari**".

[Oggetto del regolamento](#)

*Il Consiglio di Stato, nel suo parere, esprime perplessità sulla definizione "associazioni multidisciplinari" - confermata dallo schema di regolamento - definizione che potrebbe far pensare ad una nuova tipologia associativa non prevista dalla legge 247/2012, che si limita, invece, a prevedere la possibilità, per le diverse professioni, di accedere alle associazioni tra professionisti forensi.*

L'art. 2 costituisce il cuore dello schema di regolamento ed elenca gli **ordini e collegi ai quali devono appartenere i professionisti che possono fare parte**, con gli avvocati, **delle associazioni multidisciplinari.**

Le categorie professionali

La relazione illustrativa riferisce del recepimento dell'indicazione contenuta nel parere del CNF che ha suggerito di estendere tale possibilità alle sole professioni regolamentate ovvero quelle organizzate in ordini e collegi. Solo queste, secondo la relazione - in ragione della regolamentazione dei diversi aspetti dell'attività professionale - possiedono carattere di omogeneità con la professione forense. L'apertura a tali categorie di professionisti deriverebbe dall'opportunità di "creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali" e di entrare in contatto con mercati che, nel futuro, potrebbero aprire "prospettive di collaborazione utili anche nell'ottica della qualità del servizio da offrire al proprio assistito".

L'art. 2 stabilisce, quindi, che alle associazioni multidisciplinari possano partecipare i liberi professionisti iscritti ai seguenti **ordini**:

- *dottori agronomi e forestali;*
- *agrotecnici e agrotecnici laureati;*
- *architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;*
- *assistenti sociali;*
- *attuari;*
- *biologi,*
- *chimici;*
- *commercialisti ed esperti contabili,*
- *geologi;*
- *ingegneri;*
- *tecnologi alimentari,*
- *consulenti del lavoro;*
- *medici chirurghi e odontoiatri;*
- *veterinari,*
- *psicologi.*

Delle stesse associazioni potranno far parte gli iscritti ai seguenti **collegi**:

- *periti agrari e periti agrari laureati (collegio nazionale);*
- *agrotecnici e agrotecnici laureati;*
- *geometri.*

*Nonostante la relazione illustrativa riferisca di una apertura "nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini", alcune di queste non risultano comprese nell'elenco di cui all'art. 2. Limitandosi alle sole professioni vigilate dal Ministero della giustizia mancano, ad esempio, le professioni di **notaio, agente di cambio e di giornalista.***

*In relazione alla formulazione del testo, dovrebbe essere chiarito il riferimento al collegio "nazionale" dei periti agrari e periti agrari laureati: il riferimento territoriale potrebbe fare ritenere esclusi dalla partecipazione alle associazioni multidisciplinari i periti agrari iscritti ai collegi locali. Tale riferimento non pare necessario, in quanto il collegio nazionale è costituito dall'insieme dei collegi locali. Inoltre, analogo riferimento manca in relazione al collegio degli agrotecnici e dei geometri. In relazione a questi ultimi si segnala, peraltro, che l'organo di vertice nazionale non è denominato collegio ma "consiglio nazionale" dei geometri.*

Nello schema di regolamento non è stato accolto il suggerimento contenuto nel parere del Consiglio di Stato di estendere la partecipazione anche ai *periti industriali e ai periti industriali laureati.*

L'art. 3 precisa che **la disciplina delle associazioni multidisciplinari è quella dettata per le associazioni tra avvocati** dall'art. 4, commi 3 e ss., della legge 247 del 2012 nonché, ove compatibile, quella del codice civile.

Disciplina normativa delle associazioni multidisciplinari

In particolare l'art. 4 della legge professionale prevede che:

- possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo

albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale (comma 3).

- l'avvocato può essere associato ad una sola associazione (comma 4).
- le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo (comma 5).
- la violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare (comma 6).
- i redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale (comma 7).
- gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile (comma 8).
- l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile (comma 9).
- le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali (comma 10).



In merito al richiamo normativo di cui all'art. 3, il Consiglio di Stato ha osservato nel suo parere, non recepito nel testo, che - mentre il richiamo alla legge professionale appare corretto - altrettanto non si può dire per quello residuale al codice civile; ciò, in quanto si fa rinvio alla regolamentazione delle associazioni multidisciplinari, che non trovano riscontro nel codice civile.

L'**articolo 4** del regolamento ne individua il giorno di **entrata in vigore**.

**Senato: Dossier n. 260**

**Camera: Atti del Governo n. 239**

**1 dicembre 2015**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia